

un seno nuovo o un naso rifatto per combattere l'ansia e la depressione. (4-08889)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta scritta:

BULGARELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il 15 ottobre 2003 è stata presentata ufficialmente in Olanda, a Brunssum, la Nrf, Nato *responce force* (Forza di risposta rapida), nell'ambito del progetto Nato *Rapid Deployable Corps* (NRDC-IT), con cui la Nato afferma di voler far fronte alle nuove minacce del terrorismo e delle armi di distruzione di massa ovunque nel mondo;

comandante del Corpo è il generale Fabrizio Castagnetti, italiano, così come italiano è oltre il 70 per cento del personale impiegato nel quartier generale lombardo del NRDC a Solbiate Olona, nei pressi di Milano;

emblema del Corpo è una testa d'aquila con un gladio in campo bianco/rosso; il cartiglio riporta il motto *ubique celere*, « ovunque rapidamente »; emblema e motto furono già della Terza Divisione Celere, che nel corso della seconda guerra mondiale combatté nei balcani e sul fronte russo;

l'Alleanza disporrà in permanenza di una forza di intervento rapido, a tutt'oggi 6.000 uomini che, nell'autunno del 2006, giungerà a circa 21.000 unità e che già oggi comprende un contingente di militari italiani di stanza a Solbiate Olona, nei pressi di Milano, di imprecisata consistenza quantitativa;

i militari dell'Nrf dovranno essere in grado di compiere qualsiasi tipo di missione ovunque nel mondo mobilitandosi in soli cinque giorni ed essendo in grado di rimanere autonomamente sul terreno per un mese: i testi ufficiali della Nato parlano

di evacuazioni, aiuto umanitario, compiti di mantenimento della pace, anti-terrorismo, controlli di embargo;

il comando della Nrf sarà sotto il controllo dell'Afsouth di Napoli per un anno a partire dal luglio 2004 —:

quali siano esattamente le mansioni e le capacità operative dell'Nrf; in particolare, quale sia il grado di autonomia e di agibilità che tale corpo può vantare sul territorio italiano, che tipo di armamenti esso abbia in dotazione, se le operazioni condotte sul nostro suolo siano sottoposte a controllo o vigilanza da parte del Governo italiano;

quali siano state le considerazioni di ordine strategico che abbiano portato all'individuazione del nostro paese, e in particolare del sito di Solbiate Olona, come sede ideale per l'allestimento dell'Nrf e se la prossimità di quest'ultimo a una grande metropoli come Milano possa cagionare rischi per la sicurezza della popolazione civile;

se risponda al vero che la Nrf sarà sotto il controllo dell'Afsouth di Napoli a partire dal luglio di quest'anno e che tipo di rapporti essa intratterrà con le altre strutture dell'*High Readiness Force* presenti sul suolo italiano. (4-08892)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:

RICCIUTI, CASERO, LEO, LA MALFA e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

accade, in tanti comuni d'Italia, che il servizio di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali venga affidato a società miste;

attraverso convenzioni stipulate fra i Comuni e tali società si stabiliscono modalità di esecuzione dei servizi affidati e il relativo corrispettivo, con il riconoscimento di un aggio sulle riscossioni dei tributi in una percentuale dell'importo, la cui determinazione è lasciata alla totale discrezionalità delle parti contraenti;

la mancata regolamentazione nel dettaglio della materia dell'aggio e dell'importo dello stesso ha consentito e consente tuttora ad alcuni Comuni — evidentemente poco attenti alla cura dell'interesse pubblico — di pervenire ad accordi con partner privati per la costituzione di società miste ai fini della riscossione dei tributi comunali, con attribuzione ai soci privati di un aggio sproporzionato rispetto all'attività svolta, con locupletazione dei privati stessi e depauperamento delle casse comunali, con pregiudizio per l'ente locale e la cittadinanza;

emblematico in tale senso è il caso del Comune di Aprilia (Latina), che si trova a dover affrontare le disastrose conseguenze di bilancio e le numerose vertenze giudiziarie conseguenti all'affidamento, da parte della precedente amministrazione, alla società mista A.Ser. s.r.l., di tutti i servizi di riscossione dei tributi e delle altre entrate patrimoniali di competenza comunale, che quest'ultima effettua trattenendo l'esorbitante aggio del 30 per cento così come da convenzione, la gran parte del quale (il 70 per cento) viene trattenuto dal socio privato Pubbliconsult S.p.A.;

la vicenda è da tempo all'attenzione del giudice penale, del giudice Amministrativo e del collegio Arbitrale previsto dalla convenzione stipulata nel 1999 dal Comune di Aprilia con la A.Ser. s.r.l., ma fino ad oggi il Comune non è riuscito a porre fine ad una situazione che lo priva quotidianamente del 30 per cento delle proprie risorse costituite dai tributi versati dai cittadini, ciò proprio a causa della mancanza di norme e regole che fissino, almeno, la misura massima dei compensi da attribuire alle società miste e, tramite le

stesse, alle società private esattrici, così da ridurre il rischio che la riscossione dei tributi comunali diventi un grande affare per pochi gruppi privati in danno dei cittadini e dei servizi cui gli stessi hanno diritto;

la situazione di inaccettabile spoliatura delle casse comunali a favore di pochi gruppi privati operanti nel settore delle riscossioni dei tributi è ulteriormente aggravata dalla mancanza di norme che obblighino tali gruppi a prestare idonee garanzie per l'assolvimento dei loro impegni contrattuali e che limitino in maniera ragionevole la durata delle convenzioni, anche per promuovere la concorrenza nel settore ed evitare il consolidamento di posizioni dominanti (emblematico è ancora una volta il caso del Comune di Aprilia, in cui la convenzione con A. Ser. s.r.l. ha durata addirittura ventennale e garantisce a quest'ultima un rendita di posizione per tale periodo del valore di molte decine di milioni di euro);

la mancanza di regolamentazione della materia crea anomalie e possibili danni per gli Enti locali anche con riguardo alle modalità di deposito, gestione e trasferimento all'Ente medesimo delle somme riscosse, con conseguente rischio che al Comune non pervenga il danaro che è di sua spettanza;

è nuovamente emblematico il richiamato caso del Comune di Aprilia, in cui le somme riscosse, detratto l'aggio, pervengono al Comune non dalla A.Ser. s.r.l. alla quale lo stesso partecipa, ma dal socio privato Pubbliconsult s.p.a. che riscuote i tributi, li trattiene sui propri conti correnti ed è pertanto in grado di farne l'uso che ritiene nella più totale autonomia nonché lucrando sugli interessi —:

se non ritengano i Ministri interrogati, trattandosi di denaro pubblico, di assumere opportune ed urgenti iniziative, anche di carattere normativo, affinché venga, a livello nazionale, fissato nella misura massima l'aggio concedibile alle società miste in caso di affidamento a queste, da parte dei Comuni, dei servizi di riscossione;

se non ritengano opportuno, in caso di affidamento della riscossione dei tributi o di altre entrate patrimoniali a società miste, prevedere idonei strumenti di garanzia rispetto alle somme riscosse (denaro pubblico) tenute a deposito dalle società fino al momento in cui vengono trasferite al Comune;

se non ritengano opportuno fissare la durata massima di affidamento dei servizi di cui sopra alle società, così da rendere possibile il mutamento delle strategie degli Enti Pubblici in conseguenza dell'evoluzione dei tempi e delle modalità di erogazione dei servizi e della conseguente riscossione, eliminando il rischio, per gli enti locali contraenti, di restare imprigionati in gabbie contrattuali rigide ed inadatte alle moderne dinamiche finanziarie;

se non ritengano che fondamentali esigenze di tutela del denaro pubblico (e dei cittadini che lo versano ai Comuni) debbano essere adeguatamente considerate anche mediante periodici controlli in ordine alla gestione delle somme da parte dei privati esattori e della fissazione di regole che vincolino le somme stesse a garanzia della loro destinazione pubblicitica e ne impediscano la libera utilizzazione da parte degli esattori medesimi;

se la società Pubbliconsult Spa socio privato di A.Ser. s.r.l., risulti essere il socio privato di altre società miste che hanno stipulato con altri Enti pubblici contratti di concessione e in caso affermativo, con quali Enti;

in caso affermativo, se i contratti presentino identiche caratteristiche rispetto alla convenzione stipulata con il Comune di Aprilia tramite A.Ser.;

se, quindi, non si ritenga, a maggior ragione, di dover adottare in tempi brevi, iniziative normative dirette a modificare le regole precedentemente indicate per una corretta ed oculata gestione del denaro pubblico e per evitare che le possibili vicende societarie delle concessionarie possano disperdere le risorse attinte in forza del contratto di concessione. (5-02851)

Interrogazioni a risposta scritta:

OSTILLIO, POTENZA e MONTECUOLLO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha emanato in data 24 dicembre 2003 una circolare prot. 2003/56933 sui distributori automatici di sigarette;

detta circolare risulta non tutelare al meglio i minori dall'uso di tabacchi;

nella predetta circolare si prevede che dal 1° gennaio 2004 l'installazione di macchine automatiche dotate di lettore di carta di identità elettronica è facoltativa e che le modalità tecniche e le caratteristiche applicative dei relativi *software* di lettura verranno disciplinate successivamente;

la carta d'identità elettronica risulta ad oggi essere utilizzata in via sperimentale solamente da alcuni comuni italiani —:

se non intenda urgentemente adottare le opportune iniziative atte ad integrare la suddetta circolare nel senso di prevedere l'installazione di macchine automatiche dotate oltre che di lettore di carta d'identità elettronica anche di lettore di tessere del codice fiscale al fine di consentire l'installazione immediata di queste nuove macchine automatiche, nella considerazione che le tessere del codice fiscale sono diffuse ed attualmente in circolazione, allo scopo di tutelare e quindi interdire i minori dall'uso di tabacchi. (4-08854)

FRAGALÀ. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la compagnia aerea Alitalia, le cui problematiche economiche e difficili relazioni sindacali sono da tempo all'atten-

zione della cronaca, ha elaborato e reso pubblico, nel mese di dicembre 2003, il « Piano Industriale 2004-2006 »;

come riportato dall'agenzia di stampa aeronautica AVIONEWS, il vettore nazionale ha deliberato, nel CdA del 10 dicembre 2003, una drastica riduzione delle commissioni d'agenzia sulla biglietteria nazionale ed internazionale emessa dagli agenti di viaggio;

l'Alitalia ha assunto tale decisione in maniera unilaterale e senza alcuna consultazione con le associazioni di categoria, procedendo, dal febbraio 2004, al suddetto taglio delle commissioni sui biglietti, con una riduzione dal 7 per cento all'1 per cento;

le commissioni sui biglietti di viaggio rappresentano attualmente il 91 per cento delle vendite di Alitalia nel nostro Paese, dal momento che le esperienze maturate attraverso canali alternativi (*call center*, internet, eccetera), non risultano ancora abbastanza diffuse ed efficienti;

il vettore nazionale ha giustificato tale politica aziendale adducendo la circostanza che anche altri vettori europei hanno fatto o sono in procinto di operare gli stessi tagli: Air France ha ridotto le commissioni all'1 per cento, Lufthansa le ha ridotte all'1 per cento quelle sulla biglietteria internazionale e allo 0,9 per cento quelle nazionali, Klm non riconosce più alcuna commissione, British Airways e Sas hanno introdotto il prezzo netto del biglietto e tocca all'agenzia indicare l'importo che viene addebitato al cliente;

a parere dell'interrogante se i motivi che hanno indotto la dirigenza del vettore nazionale ad una tale scelta, possono sembrare ad una prima e superficiale analisi, validi, in vista di un taglio dei costi, tuttavia, le conseguenze della stessa sono incalcolabili sia per la tenuta della capillare, rete di distribuzione del prodotto aereo, sia per le ricadute occupazionali sulle piccole agenzie che basano il loro fatturato quasi interamente sulla vendita di Alitalia;

il concretizzarsi di una simile determinazione comporterebbe per le agenzie di viaggi non soltanto una perdita di professionalità (consistente nella ricerca di voli, combinazioni e coincidenze, tariffe convenienti nonché prenotazione ed emissione dei biglietti, eccetera) ma, più in generale, una forte riduzione dell'attività; al conseguente abbattimento della redditività (si pensi che il costo mediamente sostenuto da una agenzia di viaggi per l'emissione di un biglietto aereo è di 19 euro, costo che non verrebbe in alcun modo recuperato da una commissione all'1 per cento) farebbe inevitabilmente seguito la perdita di almeno 10.500 posti di lavoro sull'intero territorio;

come inevitabile reazione, gli agenti, hanno messo in atto una protesta consistente nel non vendere Alitalia e nel trasferire il passeggero, ove possibile, su un altro vettore, nazionale o internazionale;

nella precaria situazione finanziaria in cui versa la predetta compagnia aerea, non è possibile adottare a giudizio dall'interrogante questa politica aziendale, già tentata da altri vettori della stessa grandezza e con lo stesso *network*, vedasi il caso della Swiss Air che ha dovuto fare marcia indietro con gli agenti di viaggio e raggiungere con loro un accordo;

i veri motivi del dissesto finanziario di Alitalia devono ricercarsi in fattori interni all'azienda. A tale proposito, esiste un documento, noto già all'allora ministro dei trasporti in cui venivano evidenziate le cause della cronica sofferenza dei conti della compagnia: «ridotta produttività; mancanza di strategie da parte di un vettore cresciuto in regime di monopolio che si è trovato, impreparato, ad affrontare le nuove regole della libera concorrenza nel libero mercato; costo del lavoro, per aver sottoscritto accordi sindacali tenendo conto più dell'effetto immagine che dell'economia di gestione; concessioni gratuite di viaggio emesse da Alitalia senza un criterio restrittivo; ricorso continuo al sistema del *leasing* con società finanziarie appartenenti allo stesso Gruppo prive, per-

tanto, della necessaria trasparenza; prevalere di politiche impostate sulla posizione dominante e non sulla cultura del prodotto; eccessi di accentramento di processi decisionali che hanno messo fuori mercato importantissimi settori produttivi; alterante situazione del settore del trasporto aereo nel quale ogni crisi politica e sociale, in qualsiasi parte del mondo, si ripercuote con effetti negativi: crisi petrolifera, guerra del Golfo, Medio Oriente... »;

con comunicato stampa del 4 febbraio 2004, l'Alitalia ha dichiarato che a partire dal 1° marzo 2004, applicherà un *distribution charge* sull'emissione della biglietteria nazionale ed internazionale, differenziandolo in base ai canali di vendita; ai settori di rete; ed alla tipologia del biglietto;

in sostanza, con il nuovo sistema, sarà di fatto mantenuta la riduzione della commissione di agenzia all'1 per cento, ed il cliente si troverà a pagare il « valore » che percepisce dai diversi canali distributivi —:

quali iniziative tra quelle di propria competenza intendano assumere in merito alle vicende citate in premessa e quale sia la loro posizione in ordine alle politiche adottate dal *management* Alitalia. (4-08866)

FRAGALÀ. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 14, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 (cosiddetto « scudo fiscale »), reca la disciplina normativa riguardante le assegnazioni fatte ai soci, di immobili situati in Italia che costituiscono il patrimonio esclusivo di società estere le quote dei quali, detenute irregolarmente nel Paese straniero, sono oggetto di emersione;

la richiamata normativa è stata oggetto di una proposta di modifica del Governo, nella quale si dispone che « le assegnazioni fatte ai soci degli immobili

medesimi effettuate entro il 30 giugno 2003, sono soggette all'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, in misura fissa, non costituendo, cessioni agli effetti dell'IVA ed INVIM »;

in particolare, con riferimento agli immobili ubicati in Italia, ma detenuti per tramite di interposta persona residente in uno Stato estero, l'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 134/E, del 30 aprile 2002, ha ritenuto che sia esperibile la procedura di regolarizzazione « potendosi sostenere che il presupposto, consistente nella detenzione all'estero di attività, si realizzi anche nel caso di « esterovestizione » di beni immobili posseduti da soggetti residenti in Italia per tramite di interposti soggetti esteri, che ne risultino formalmente intestatari »;

tuttavia, pur alla luce di tale soluzione interpretativa, fornita dalla stessa amministrazione finanziaria, permangono talune incertezze e criticità di carattere applicativo, afferenti ad esempio, la determinazione del *quantum* dell'imposta di registro da applicare per le assegnazioni ai soci degli immobili regolarizzati —:

quali iniziative intenda assumere il Ministro dell'economia e delle finanze per garantire la regolarizzazione della anomala detenzione degli immobili ubicati in Italia da parte di soggetti esteri;

se il Ministro non ritenga di adottare iniziative normative dirette a prevedere la facoltà per le società estere intestatarie di immobili ubicati in Italia, di intestare alle persone fisiche tali immobili, come conseguenza della procedura di regolarizzazione. (4-08879)

ROTUNDO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che la s.p.a. Sviluppo Italia, istituita con decreto legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999 e successive integrazioni, con capitale integralmente

detenuto dal Ministero del tesoro, persegua un'attività che, secondo l'interrogante di fatto costituisce un aggiramento e un'elusione dei principi costituzionali e comunitari della libertà di concorrenza nel campo delle attività economiche, in stridente contrasto con la conclamata e proclamata privatizzazione di queste ultime, nonché con le finalità proprie, ribadite nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1999;

si legge, infatti, all'articolo 3 di detta direttiva (punto 1, lettera *a*) che la società debba svolgere « le proprie funzioni nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie di tutela della concorrenza »; e che essa (punto 1, lettera *b*) « assicura l'avvio dell'attività di comunicazione, di stimolo e di promozione, rivolta all'attrazione degli investimenti di imprese e società estere ed italiane, con particolare riguardo alle aree dell'obiettivo 1, così come definito dalla normativa comunitaria »;

orbene, risulta che detta società ha costituito delle proprie società operative, il cui capitale è dalla stessa integralmente posseduto, con le quali non si limita a stimolare e promuovere l'attrazione di investimenti in settori di attività economiche non essenziali, ma esclude *in toto* l'imprenditoria privata dalla possibilità di concorrere alla realizzazione di dette attività;

infatti, questa ultima viene completamente scavalcata attraverso accordi diretti di dette Società operative con gli enti pubblici territoriali, a salvaguardia dei quali si invoca la norma di cui all'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, che consentirebbe di eludere ogni procedura ad evidenza pubblica per i settori di attività economica oggetto degli accordi;

così è accaduto, ad esempio, nel settore della portualità turistica, per il quale è stata costituita la s.p.a. « Italia Navigando » che stipula accordi diretti con gli enti territoriali competenti per la realizzazione attraverso proprie s.p.a. operative, da essa interamente possedute, di porti turistici, senza che venga indetta alcuna procedura ad evidenza pubblica;

un caso di tal genere è quello occorso in Puglia, dove tra le Autorità regionali e « Sviluppo Italia s.p.a. » è stato stipulato un protocollo d'intesa in data 24 maggio 2002, con il quale quest'ultima viene delegata a realizzare una rete di portualità turistica in detta regione attraverso proprie Società operative da essa controllate; nella specie, Italia navigando s.p.a. Ancora più specificamente, quest'ultima società ha stipulato una convenzione con il Comune di Gallipoli per realizzare in detto territorio un porto turistico, attraverso la costituita s.p.a. Gallipoli navigando, interamente posseduta dalla prima e senza procedere ad alcuna gara ad evidenza pubblica;

per tal maniera, secondo l'interrogante, si è venuto a creare, a favore di dette società in mano pubblica, un monopolio di fatto nei settori di attività economica in cui le stesse operano, al di fuori ed in elusione del dettato di cui agli articoli 41 e 43 della legge fondamentale dello Stato, oltre che in aperto spregio della normativa comunitaria e, specificamente, degli articoli 81 (nullità di tutte le pratiche concordate volte a restringere o falsare il gioco della concorrenza); 82 (sfruttamento abusivo di una posizione dominante); 86 (applicabilità delle norme del trattato anche alle imprese pubbliche); 87 (aiuti di Stato non consentiti), secondo il testo recepito dalla legge 16 giugno 1998, n. 209 —:

quali direttive si intendano adottare per far cessare quella che appare all'interrogante una situazione di illegittimità conclamata, al fine di ristabilire, le regole di libertà economica e di legge che la tutelano. (4-08893)

* * *

GIUSTIZIA

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

le Carceri di Savona si trovano in situazione di degrado e le condizioni di